

Rep. n. _____

Contratto per la realizzazione videosorveglianza territoriale del quartiere Chiaia della città di Napoli di cui al Progetto "Sicurezza per l'Area UNESCO della città di Napoli" - Asse 2^a - azione 2.1.1.", a valere sul "Programma Operativo Nazionale PON Legalità 2014/2020"

REPUBBLICA ITALIANA
TRA
LA REGIONE CAMPANIA
E

L'anno, il giorno del mese di _____ in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me dott. Mauro Ferrara, nato a Napoli il 20/07/1967, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12/1/2015 e del DPGRC n. 459 del 3/12/2013 e del DPGRC n. 117 del 17/7/2015, e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'U.O.D. Atti sottoposti a registrazione e Contratti della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. n. del si sono costituiti:

1) la Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Amministrazione regionale nella persona del/la, nata a il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione

Campania in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della carica conferita con deliberazioni della Giunta Regionale _____.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. N. _____ del _____), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, atti sottoposti a registrazione e contratti, URP – adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale.

2) la _____, di seguito denominata Impresa, nella persona del, nato a il

Verificata dall'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata la regolarità della visura camerale del _____ n. _____, tramite il Sistema telematico Telemaco, da cui risulta che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ dal _____ con il c.f. e p.i. _____ e R.E.A. n. _____.

Verificata, altresì, la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale delle Risorse Strumentali alla Prefettura di _____ con nota protocollo n. _____ del _____ e che sono trascorsi 30 giorni dalla richiesta, fermo restando che ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) il presente contratto è sotto condizione risolutiva e che tale Amministrazione recederà dal Contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite nel caso di rilascio di informazione antimafia interdittiva.

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per l'Impresa, rilasciato dall'INAIL-INPS con prot. n. _____ del _____

_____ da cui risulta che l'Impresa, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con decreto dirigenziale adottato dall'Ufficio per il Federalismo n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del progetto "_____";

- con decreto dirigenziale adottato dall'Ufficio Speciale Centrale acquisti – UOD ____ n. ____ del _____ è stata indetta la procedura aperta ex art.xxxxxxx, con il criterio di aggiudicazione, xxxx

- con decreto dirigenziale adottato dall'Ufficio Speciale Centrale acquisti – UOD 01 n. ____ del _____ si è preso atto del verbale del seggio aggiudicante e della graduatoria relativa alla procedura di cui sopra e si è aggiudicato in via definitiva la procedura descritta all'Impresa, per un importo di € _____ (_____) oltre gli oneri per la sicurezza pari ad € _____ (_____), per un totale contrattuale di € _____ (_____) IVA esclusa;

- con nota prot n. _____ del _____ si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed è decorso il termine previsto dall'art. 32 comma 9 dello stesso decreto legislativo;

- con nota prot. _____ del _____ l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti – UOD 01 ha comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- l'onere di spesa, corrispondente all'importo contrattuale, è posto a valere sul cap. _____ denominato "_____";

- è stata verificata la documentazione comprovante la sussistenza in capo all'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

- con decreto dirigenziale n. _____ del _____ adottato dall'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza Integrata è stato approvato il presente schema di contratto;
- con nota prot. n. _____ del _____ l'Avvocatura Regionale della Campania ha reso il parere in merito al presente schema di contratto.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata, in particolare il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara e l'offerta tecnica ed economica. Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, debitamente firmata in ogni pagina è conservata presso l'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza Integrata e della Centrale acquisti e Stazione unica appaltante della Regione Campania. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del DUVRI.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da _____ quanto disposto nel medesimo:

- a) dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dagli elaborati allegati, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentata (di seguito anche "documentazione di gara") dall'impresa ed approvata dalla Regione Campania che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale, per patto espresso, non vengono allegati;
- b) dal D. Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti);

- c) dalla L.R. n. 3/2007;
- d) dal Protocollo di legalità firmato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007;
- e) dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- f) dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
- g) determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” aggiornata con delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017;
- h) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella parte ancora vigente;
- i) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- j) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l’approvazione del capitolato di cui all’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
- k) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- l) i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, nr. 1303/2013, nr. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 e il 1046/2018 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Regolamento delegato (UE) nr. 480/2014 del 03 marzo 2014 e il Regolamento di esecuzione (UE) nr. 1011/2014 del 22 settembre 2014;

- m) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
- n) il manuale di gestione PON LEGALITA' 2014-2020;
- o) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai punti precedenti;

Art. 3 – Consenso e oggetto

L'Amministrazione regionale affida all'impresa che accetta, l'incarico di provvedere alla fornitura di un sistema di videosorveglianza riguardante 26 siti ricadenti nell'area UNESCO quartiere di Chiaia della città di Napoli, in conformità alle previsioni del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, alle condizioni, oneri, patti e modalità riportate nel presente contratto e negli atti richiamati all'articolo 1 che precede.

Art. 4 – Descrizione della fornitura e del servizio

Il presente atto ha per oggetto la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza territoriale nel quartiere Chiaia della città di Napoli, quale parte del più ampio progetto "Sicurezza per l'area Unesco della città di Napoli" con connessi servizi di progettazione, installazione, configurazione, assistenza evolutiva, preventiva e correttiva, per un arco temporale di 12 (dodici) mesi, nonché la fornitura, installazione e configurazione di dispositivi di visione (c.d. *videowall*) presso la Sala Operativa dei Carabinieri del Comando Provinciale della Caserma Pastrengo.

Di seguito si elencano le principali attività oggetto dell'affidamento:

- progettazione, installazione di nuovi sensori di campo e configurazione sui sistemi già in uso presso le sale operative della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale;

- realizzazione della rete di trasmissione e di raccolta dei flussi;
- integrazione della componente hardware e software della Sala Apparati;
- integrazione degli apparati con tutte le piattaforme del CEN e delle sale operative (Vims, SCNTT, IBM Tivoli, Milestone, ecc...);
- assistenza preventiva e correttiva;
- servizio di reperibilità ed help desk;
- Licenze e relativi servizi di supporto dei software impiegati;
- Fornitura, installazione e configurazione di un server, opportunamente dimensionato, da aggiungere all'infrastruttura virtualizzata presso la sala server della Questura di Napoli;
- Fornitura della licenza del software operativo del server e di Vmware 6.x e relativi servizi di supporto e manutenzione;
- Fornitura dello storage, basato su dischi SSD, per il server di cui sopra;
- Cablaggio della fibra di raccolta siti presso le sedi DWDM, installazione e configurazioni switch/router;
- Configurazione apparati attivi, Sensori, Switch, Router, PC Client, ecc.;
- Fornitura, ove previsto, di pali, staffe e armadi stradali di pertinenza; Fornitura di PC client da installare presso le 3 Sale Operative di cui ai punti precedenti;
- Aggiornamento dei dispositivi di fruizione delle immagini presso la sala operativa dei Carabinieri della Caserma Pastrengo, con attività di rimozione dispositivi guasti/obsoleti e fornitura supporti, videowall, sistema di regia HW/SW, servizi di configurazione, cablaggio e formazione.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al capitolato tecnico.

L'elenco dei siti e l'ubicazione dei sensori di campo sono riportati nell'Allegato 1 al capitolato tecnico.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico integrato dalle specifiche esposte nell'offerta tecnica formulata dall'Impresa in data __/__/__, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

Art. 5 – Decorrenza, durata e termini di consegna

La validità del presente atto negoziale decorre dalla data di stipula del presente atto. La fornitura, l'installazione e la messa in funzione del sistema di videosorveglianza devono essere effettuati entro 150 (centocinquanta) giorni solari (consecutivi) a partire dalla data dall'approvazione del progetto tecnico, da consegnarsi entro e non oltre 50 (cinquanta) giorni solari (consecutivi) dall'incontro di avvio dei lavori organizzato dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto con il "Responsabile di progetto"; tale incontro si terrà entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto.

Dalla data di avvenuta positiva verifica funzionale, l'impresa dovrà garantire, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, l'attività di assistenza di cui al capitolo 10 del capitolato tecnico.

Art. 6 – Forme di acquisizione e documentazione

Tutte le componenti la fornitura, prodotte o utilizzate per la realizzazione, messa in esercizio e funzionamento saranno acquisite in proprietà dall'Amministrazione regionale o dell'Ente indicato dalla stessa Amministrazione regionale all'atto dell'avvenuta positiva verifica di conformità senza oneri finanziari e/o economici aggiuntivi per l'Ente.

L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di cessione a terzi della proprietà, nonché della gestione e verifica dei servizi ad essa correlati che con tale atto, l'impresa si impegna a fornire.

Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Impresa si obbliga ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze sia dell'Amministrazione regionale che delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del sistema, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

Resta a carico dell'impresa ogni onere e magistero per l'eventuale scavo, ovvero tesata aerea, ovvero deposizione in cavidotto qualora preesistente e disponibile, per la concessione delle autorizzazioni, per la fornitura e posa in opera dei cavi, la verifica di conformità e la certificazione e quanto altro necessario per la realizzazione, per la esecuzione e per il corretto funzionamento dell'intera fornitura, ivi incluso lo stoccaggio dei materiali.

Restano a carico della Impresa tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso per l'esecuzione dell'appalto.

Resta a carico dell'Impresa, ad avvenuta positiva verifica di conformità, la voltura dei contratti IRU e di fornitura di energia elettrica, a favore degli Enti che verranno indicati dalla stessa Amministrazione regionale. A tale proposito l'Impresa si obbliga a richiedere al fornitore di energia elettrica contatori non disalimentabili e inoltre a non disattivarli fino all'avvenuta voltura a favore dell'Ente che verrà indicato dalla stessa Amministrazione regionale.

L'Impresa, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione regionale e dalle altre Amministrazioni coinvolte.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso le sedi delle sale operative di cui al capitolato tecnico potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alle Amministrazioni interessate, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dei dati anagrafici unitamente agli estremi dei documenti di identificazione.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii) nonché in particolare a quanto indicato nel DUVRI.

Art. 8 - Certificazione

L'Impresa prima della consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovrà rilasciare un certificato di garanzia attestante l'originalità dei prodotti, che gli stessi sono nuovi di fabbricazione e d'uso e che possono essere liberamente forniti dall'Impresa.

L'Impresa dovrà, altresì, presentare le licenze d'uso illimitate per i prodotti già presenti sul mercato a favore dell'Amministrazione regionale.

Art. 9 - Rispondenza alle Normative

L'esecuzione della fornitura è soggetta alla piena ed intera osservanza di tutte le norme di leggi, decreti e regolamenti vigenti o che siano emanati in corso d'opera per appalti analoghi.

Le apparecchiature oggetto della fornitura di cui al presente contratto dovranno essere progettate ed eseguite rispettando la regola dell'arte ed il corpo delle leggi e delle norme tecniche attualmente in vigore, nonché le raccomandazioni dei Servizi di sicurezza sui luoghi di lavoro, dei Servizi di Prevenzione e Protezione, del locale comando dei VV.FF., normative e

raccomandazioni dell'Ispettorato del Lavoro, ISPESL e ASL, le prescrizioni delle Autorità Comunali e/o Regionali, norme UNI, CEI e tabelle UNEL, oltre quanto previsto dagli altri organi competenti.

L'esecuzione della fornitura e del servizio di assistenza devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare, l'Impresa dovrà osservare, ove applicabili, le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

L'impresa dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prendere, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Dovrà, altresì, farsi carico di tutte le prescrizioni documentali e non, richieste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le apparecchiature e le componenti oggetto della fornitura dovranno essere di corrente produzione e di produttori certificati ISO 9001 o 9002, e dovranno corrispondere ai più avanzati requisiti tecnici offerti dal mercato.

Art. 10 - Corrispettivo

Il corrispettivo per la fornitura, l'installazione e messa in funzione del Sistema Integrato di Videosorveglianza e l'assistenza evolutiva, specificata negli artt. 3 e 4 del presente contratto e per tutta la durata prevista dal precedente art. 5, è € xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € xxxxxxxx(), per un totale contrattuale di € xxxxxx(xxxxxx/00) al netto di I.V.A. come per legge, con il quale l'impresa si intende compensata

di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Nel corso della durata del contratto, è esclusa ogni revisione del corrispettivo contrattualmente determinato.

Art. 11 Modifica del contratto e varianti tecniche

Durante il periodo di efficacia del Contratto, al ricorrere dei presupposti di legge, l'Amministrazione si riserva anche la facoltà di operare modifiche, nonché apportare varianti al contratto d'appalto, in forma scritta, nei limiti e per le ipotesi disciplinate all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12– Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione regionale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

L'Impresa si obbliga, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione regionale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione regionale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione regionale e alle Amministrazioni coinvolte.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Amministrazione regionale.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 14 – Sospensione della prestazione

L'impresa non può sospendere la prestazione in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione regionale. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione regionale e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Qualora ricorrano circostanze speciali e di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che le forniture procedano utilmente e regola d'arte, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal capitolato tecnico d'appalto.

L'Impresa, per ottenere un eventuale prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare entro il termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, evidenziando la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile data del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 – Clausola di manleva

L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dall'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

L'impresa ha stipulato una polizza assicurativa xxx.xxxxxxxxxx, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, nel quale è esplicitato il massimale e l'obbligo a continuare a rinnovarla per durate annuali per tutta la durata del contratto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto.

Art. 16 - Brevetti e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione regionale azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'impresa manleverà e terrà indenne l'Amministrazione regionale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione regionale. In tale ipotesi l'Amministrazione regionale è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione regionale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa:

- ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato;
- modifichi il componente in modo da eliminare la violazione;
- sostituisca il componente in violazione con altri aventi la stessa capacità e che in ogni caso soddisfino le esigenze dell'Amministrazione regionale garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere.

Art. 17 – Rischi

Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e di danni ai materiali oggetto dell'appalto che si dovessero verificare durante il trasporto e/o la sosta.

Fino al momento della positiva verifica di conformità la custodia del materiale dedicato al sistema di videosorveglianza sarà ad esclusiva responsabilità dell'impresa.

Art. 18– Danni

In caso di danni, deterioramenti o perdite totali o di parte delle apparecchiature, con conseguente loro indisponibilità, a causa di forza maggiore, di atti vandalici, di furti, di incendi, di eventi atmosferici o di eventi non imputabili alle Amministrazioni coinvolte, la Società assume l'obbligo di intervenire, senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'Amministrazione regionale, per riparare le apparecchiature guaste o deteriorate o sostituire quelle non più utilizzabili subito dopo la cessazione delle cause che hanno provocato i danni, entro un termine da determinarsi.

Nell'ipotesi di ritardato intervento rispetto al termine fissato si procederà all'applicazione delle penali così come riportate al successivo art. 24 per il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti dal Capitolato tecnico d'Appalto. In caso di inadempimento l'Amministrazione regionale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva e procedere all'esecuzione in danno della Società.

Art. 19 – Garanzia definitiva

L'Amministrazione regionale dà atto che l'impresa ha prestato garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante xxxxxxxxxxxx

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'impresa. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'impresa.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro **entro il termine di 10 (dieci) giorni** lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'impresa aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'impresa, degli stati di avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato allo scadere del periodo delle garanzie, dell'assistenza e delle manutenzioni previste

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7 e 15 del presente contratto.

La garanzia non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie, dell'assistenza e delle manutenzioni previste.

Ai sensi dell'art 109 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture e dei servizi e delle non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Dalla data di efficacia del recesso l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione regionale.

Art. 21 - Subappalto

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione regionale non provvede al pagamento diretto del subappaltatore salvo quanto previsto dal comma 13 del citato art. 105.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni presso le quali saranno effettuate le forniture, dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione regionale e alle Amministrazioni coinvolte o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

È fatto divieto all'impresa di cedere il presente contratto, a pena di nullità.

È esclusa la possibilità di cessione, anche parziale, del credito.

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione regionale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 – Risoluzione

L'Amministrazione regionale si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. In tal caso l'Amministrazione regionale avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione regionale, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa con PEC, nei seguenti casi:

- fallimento dell'impresa;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
- nei casi di cui ai seguenti articoli del presente contratto: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.12); obblighi di riservatezza (art.13); sospensione della prestazione (art.14); responsabilità per infortuni e danni (art.15); brevetti e diritti d'autore (art.16); garanzia definitiva (art.19); cessione del contratto- cessione dei crediti (art.22); penali (art.24).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa dovrà fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Si precisa, altresì, che in caso di risoluzione contrattuale, su richiesta esplicita della Amministrazione regionale, l'affidataria avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio ai livelli pattuiti e alle medesime condizioni, fino a che l'Amministrazione regionale non l'avrà assegnato ad altri e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.

Si rinvia agli artt. 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016 per quanto non espressamente previsto.

Art. 24 – Penali

I ritardi maturati nell'effettuazione/organizzazione dell'incontro di avvio dei lavori di cui al capitolo 13 del capitolato tecnico, addebitabili all'Impresa, comporteranno l'applicazione, per ogni giorno solare (consecutivo), di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

I ritardi maturati nella predisposizione e rilascio del "progetto tecnico" di cui al capitolo 13 del capitolato tecnico comportano l'applicazione, per ogni giorno solare (consecutivo), di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

Il mancato rispetto del termine previsto al capitolo 13 del capitolato relativamente alla corretta implementazione delle attività di progetto (attività esecutive) di cui ai cap. 4, 5, 6, 7 8 e 9 del capitolato tecnico comporterà l'applicazione, per ogni giorno solare (consecutivo), di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolo 13 del capitolato tecnico rispetto ai servizi di "Assistenza" di cui al capitolo 10 del citato, comporteranno l'applicazione delle penali come riportato nello stesso.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale l'Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'Impresa per iscritto dalla Direzione dell'Esecuzione. L'Impresa dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Direzione dell'esecuzione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non via sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali l'Amministrazione regionale provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia per la quota parte.

Art. 25– Verifica di conformità

La verifica di conformità funzionale sarà effettuata da apposita Commissione, da nominarsi con decreto dirigenziale ai sensi dell'art 102 comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di approntamento della verifica di conformità. La verifica di conformità è finalizzata alla verifica che il sistema di videosorveglianza e la fornitura effettuata corrispondano a quanto previsto in sede di offerta e nei successivi documenti progettuali predisposti durante la sua realizzazione.

Le operazioni dovranno essere definite preventivamente in un "Piano dei test funzionali", predisposto dall'impresa entro il termine di 140 giorni dall'approvazione del "progetto tecnico" e accettato dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la valutazione del “piano dei test funzionali” risultasse negativa o insufficiente questo dovrà essere nuovamente presentato entro e non oltre 10 giorni dal rigetto.

La Commissione comunque potrà effettuare tutte le prove che ritiene opportune.

A tal fine, l'impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

La Commissione che dovrà rilasciare il certificato di avvenuta positiva verifica di conformità.

In caso di non superamento, anche parziale, della verifica, l'impresa dovrà effettuare necessari e/o fornire quanto necessario al superamento della verifica entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi e comunicare alla Commissione la nuova data della verifica.

Trascorso tale termine, l'Amministrazione regionale applicherà una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno solare (consecutivo) di ritardo successivo al primo.

Qualora la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l'amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento della cauzione e fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

Per tutto quanto non disciplinato, si rinvia all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 26 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

L'impresa è responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, della redazione del progetto tecnico, della realizzazione delle attività previste dal progetto e della cura dei rapporti con le Amministrazioni preposte per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni occorrenti alla realizzazione del

progetto, nonché delle attività di assistenza dell'intero sistema per la durata prevista dall'appalto.

Restano a carico dell'impresa tutte le attività, e gli eventuali oneri economici consequenziali, per l'attuazione delle prescrizioni tecniche e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui lavori, di diritto alla privacy, sia per la fase di progettazione tecnica che di realizzazione e di assistenza dell'intero sistema.

L'impresa è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative italiane e comunitarie relative alla tutela infortunistica del proprio personale addetto alle realizzazioni di cui all'appalto.

L'impresa si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto.

Inoltre, l'impresa si obbliga a manlevare l'Amministrazione regionale da qualunque azione che possa esserle attentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività.

L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione regionale ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Impresa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a nominare un proprio Responsabile del progetto di cui al capitolo 13 del capitolato con la precisa responsabilità di seguire tutte le fasi di

progettazione, di realizzazione, di assistenza e di verifica di conformità dell'intero sistema nel rispetto di tutte le norme di legge, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti o che siano emanati in corso d'opera, per gli appalti di che trattasi.

Art. 27 – Direzione dell'esecuzione

L'Amministrazione regionale con decreto n. xxxxxx ha istituito la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 28– Modalità e condizioni di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto aggiudicato avverrà, previa presentazione di regolari fatture in formato elettronico, secondo la normativa vigente, che l'impresa dovrà emettere intestate a Regione Campania - CF 80011990639 – Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata – Staff Funzioni di supporto tecnico-operativo 600992 - codice univoco ufficio KX4DCZ, e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte dell'Amministrazione regionale.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto, al CIG, alla singola tipologia di fornitura e servizi, al periodo di competenza.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dall'Amministrazione regionale mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale dedicato indicato per iscritto dall'Impresa, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è da liquidarsi secondo la cadenza temporale, con le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 20% del valore del contratto come normato dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- b) pagamenti intermedi, non inferiori al 20% dell'importo aggiudicato, sulla base del positivo superamento degli stati di avanzamento, definiti e certificati dal direttore dell'esecuzione del contratto sulla base delle principali milestones/fasi realizzative del progetto previa presentazione di regolare fattura fino all'importo massimo del 80%.
- c) pagamento del 15% del valore del contratto successivamente alla positiva verifica di conformità previa presentazione di regolare fattura;
- d) pagamento del saldo del 5% previa presentazione di regolare fattura da emettersi successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Qualsiasi variazione che dovesse intervenire relativamente al c/c bancario di cui sopra, dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione regionale la quale non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti verso e/o da Istituto di credito non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e/o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o parte di esso, notificati all'impresa a mezzo P.E.C., determineranno la sospensione della procedura di pagamento.

Art. 29 – Invariabilità dei prezzi

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto. L'impresa, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Art. 30 – Garanzia

Per una durata pari a 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla positiva verifica di conformità, l'impresa garantisce l'Amministrazione regionale per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti su tutte le apparecchiature e le componenti oggetto dell'appalto. La garanzia dovrà coprire tutti i costi necessari, ivi compresi quelli di manodopera, trasporto e/o spedizione del materiale necessario per la sostituzione di componenti difettosi.

La verifica di conformità non esonera l'impresa dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito dello stesso, che dovranno essere prontamente eliminati nel periodo di assistenza, pena l'incameramento della cauzione.

Art. 31- Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove l'Amministrazione regionale ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.32- Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. L'Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente le clausole, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di cui all'art. 8 del protocollo di legalità.

Art. 33– Obblighi derivanti dall'Osservanza del Codice di Comportamento

L'impresa si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori quando operano presso le strutture dell'Amministrazione regionale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62. La violazione degli obblighi di comportamento attribuisce all'amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 34 Spese di contratto

Sono a carico dell'impresa le spese di bollo e di registrazione del presente contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto che sarà a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. _____

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa dichiara di non aver conferito incarichi professionali, né di aver concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo, in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d. "antipantouflage").

Del che è il presente, il quale consta di n. xx facciate e viene sottoscritto dai costituiti, con modalità di firma digitale ai sensi del dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD).

Napoli,